

GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

Questo giorno giovedì 28 **del mese di** aprile
dell' anno 2016 **si è riunita nella residenza di** via Aldo Moro, 52 BOLOGNA
la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:

1) Bonaccini Stefano	Presidente
2) Gualmini Elisabetta	Vicepresidente
3) Bianchi Patrizio	Assessore
4) Caselli Simona	Assessore
5) Costi Palma	Assessore
6) Donini Raffaele	Assessore
7) Gazzolo Paola	Assessore
8) Mezzetti Massimo	Assessore
9) Petitti Emma	Assessore
10) Venturi Sergio	Assessore

Funge da Segretario l'Assessore Costi Palma

Oggetto: ACCORDO DI PROGRAMMA PER LO SVILUPPO DELLA BANDA ULTRA LARGA.

Cod.documento GPG/2016/692

Num. Reg. Proposta: GPG/2016/692

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visto:

- l'art. 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, *Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*, che prevede che le Amministrazioni Pubbliche possano concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e possano sottoscriverli con firma digitale;
- l'art. 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, *Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali* nel quale si prevede che le Amministrazioni Pubbliche possano concludere tra loro accordi di programma per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata delle stesse, determinandone i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento;
- l'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 *Codice delle comunicazioni elettroniche* che prevede che "Lo Stato, le regioni e gli Enti Locali, o loro associazioni, non possono fornire reti di servizi di comunicazione elettronica accessibile al pubblico, se non attraverso società controllate o collegate";
- la Legge Regionale 24 maggio 2004, n. 11, recante: "Sviluppo Regionale della società dell'informazione" ai sensi della quale la Regione Emilia-Romagna ha promosso la costituzione della società Lepida S.p.a., società *in house*, che costituisce lo strumento operativo della Regione Emilia-Romagna per la pianificazione, l'ideazione, la progettazione, lo sviluppo, l'integrazione, il dispiegamento, la configurazione, l'esercizio, la realizzazione delle infrastrutture di telecomunicazione e dei servizi telematici che sfruttano le infrastrutture di rete, per Soci e per Enti collegati alla Rete Lepida e per l'attuazione delle politiche digitali per la crescita delle città, dei territori e delle comunità in Emilia-Romagna, in particolare per l'attuazione dell'Agenda Digitale;
- il Programma Operativo Regionale FESR Emilia Romagna

2014/2020, approvato con Decisione di Esecuzione della Commissione Europea C(2015) 928 del 12 febbraio 2015, in particolare l'Asse 2, priorità di investimento 2a, obiettivo specifico 2.1 in cui è prevista l'Azione 2.1.1 e visto il relativo piano finanziario;

- il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Emilia-Romagna 2014-2020 approvato con Decisione C(2015)3530 del 26 maggio 2015 recante "Decisione di Esecuzione che approva il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Emilia-Romagna ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo sviluppo rurale", in particolare la sottomisura 7.3.01 e visto il relativo piano finanziario;
- l'art. 7, comma 1, del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, recante *Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale* nel quale si prevede che, per gli interventi per la diffusione delle tecnologie digitali, le risorse vengano destinate al loro finanziamento dal "Ministero delle comunicazioni per il tramite della Società infrastrutture e telecomunicazioni per l'Italia S.p.a (Infratel Italia)";
- l'art. 1 della legge 18 giugno 2009, n. 69 *Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile* e in particolare il comma 4, con cui "è attribuito al Ministero dello sviluppo economico il coordinamento dei progetti di cui al comma 2 anche attraverso la previsione della stipula di accordi di programma con le Regioni interessate", per la progettazione e realizzazione di infrastrutture di comunicazione elettronica nelle aree sottoutilizzate;
- il Piano di Azione e Coesione che il Governo italiano ha predisposto in data 15 novembre 2011, in attuazione degli impegni assunti per il raggiungimento degli obiettivi dell'Agenda Digitale, che all'Asse II aveva previsto interventi nazionali su base regionale per l'attuazione del piano banda larga tramite la stipulazione di specifici accordi tra il MiSE e le Regioni;
- il Progetto Strategico Nazionale per la Banda Ultra Larga di cui all'art. 30 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, approvato dalla Commissione europea, in data 18.12.2012 con decisione C(2012) 9833 del 18 dicembre 2012;
- il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.12.2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di Coesione, sul Fondo europeo agricolo

per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale sul Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n.1083/2006 del Consiglio;

- la Comunicazione della Commissione Europea (2013C-25/01) concernente "Orientamenti dell'Unione europea per l'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato in relazione allo sviluppo rapido di reti a banda larga";
- l'Accordo di Partenariato adottato dalla Commissione Europea in data 29 ottobre 2014 con decisione C(2014) 8021 che stabilisce gli impegni per raggiungere gli obiettivi dell'Unione attraverso la programmazione dei Fondi Strutturali e di Investimenti Europei (SIE);

Considerato che:

- per il raggiungimento degli obiettivi dell'Agenda digitale europea, sono state elaborate la Strategia per la crescita digitale 2014-2020 e la Strategia nazionale per la banda ultra-larga, approvate con delibera del Consiglio dei Ministri il 3 marzo 2015. In particolare la Strategia nazionale per la banda ultralarga si propone per il 2020 l'obiettivo di una copertura dell'85% della popolazione con infrastrutture in grado di supportare servizi oltre i 100 Mbps, garantendo al restante 15% della popolazione la copertura ad almeno 30 Mbps. Per le modalità di attuazione è stata effettuata una mappatura delle aree in base al criterio di colorazione previsto negli Orientamenti dell'Unione europea per l'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato in relazione allo sviluppo rapido di reti a banda larga, cioè le aree NGA nere, grigie e bianche. Le aree NGA nere sono state raggruppate in un insieme omogeneo denominato "cluster A", le aree NGA grigie sono state riunite in un insieme omogeneo denominato "cluster B", le aree NGA bianche sono state infine raggruppate in due insiemi, ossia il "cluster C" ed il "cluster D";
- in coerenza con gli obiettivi dell'Agenda digitale europea e nello specifico con gli obiettivi della Strategia nazionale per la banda ultralarga Regione Emilia-Romagna ha approvato in Assemblea Legislativa il 24 febbraio 2016 la delibera n. 62 "Agenda Digitale dell'Emilia-Romagna" che identifica uno dei quattro assi fondamentali di azione quello delle "infrastrutture" e nello specifico si pone l'obiettivo di coprire tutto il territorio regionale con servizi a banda ultra larga, collegare le scuole in fibra ottica (almeno il 50%) e rendere disponibili punti di accesso libero e gratuito a banda ultra larga alla Rete con una densità di 1 ogni 1000 abitanti;

Visto:

- la delibera CIPE del 6 agosto 2015 n 65, registrata alla Corte dei Conti il 2 ottobre 2015, che, a valere sul Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) 2014-2020, assegna al Ministero dello Sviluppo Economico 2,2 miliardi di euro per interventi per la realizzazione della banda ultra larga in aree bianche;
- il "Piano di Investimenti per la diffusione della banda ultra-larga" (di seguito, "Piano degli Investimenti") pubblicato sul sito del Ministero, come parte integrante della Strategia nazionale per la banda ultralarga, che declina in dettaglio le modalità di impiego delle risorse pubbliche;

Rilevato che:

- la Strategia nazionale per la banda ultra larga affida al Ministero dello Sviluppo Economico l'attuazione della misure, anche avvalendosi della società in house Infratel Italia Spa, ed il coordinamento delle attività di tutti i soggetti pubblici e privati coinvolti;

Visto:

- l'Accordo di programma stipulato il 20 ottobre 2015 tra Ministero dello Sviluppo Economico, Invitalia Spa e Infratel Italia Spa, "che definisce le modalità di collaborazione per la realizzazione delle attività inerenti il potenziamento della rete infrastrutturale pubblica per la banda larga ed ultra larga in tutte le zone sottoutilizzate del Paese";
- la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante *riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti* e, in particolare, l'articolo 1, comma 56, che prevede che al fine di sviluppare e migliorare le competenze digitali degli studenti e di rendere la tecnologia digitale uno strumento didattico di costruzione delle competenze in generale, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca adotta il Piano nazionale per la scuola digitale in sinergia con la programmazione europea e regionale e con il Progetto strategico nazionale per la banda ultra larga;
- il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 851 del 27 ottobre 2015 con cui è stato adottato il "Piano nazionale per la scuola digitale";
- il protocollo d'intesa firmato dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e dal Ministero dello Sviluppo economico in data 27 ottobre 2015 volto a promuovere attività finalizzate a favorire la più ampia diffusione di processi di innovazione didattica e organizzativa nonché l'accesso alla rete internet a banda ultra larga a tutte le istituzioni scolastiche;

- il Programma operativo nazionale Imprese e Competitività 2014-2020, approvato il 23 giugno 2015 con Decisione della Commissione europea C(2015) 4444, che, nell'ambito del Asse II, prevede l'azione 2.2.1 finalizzata alla realizzazione della banda larga ultra veloce nelle zone produttive delle aree bianche (ricadenti nei Cluster C e D) nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia, con una dotazione finanziaria complessiva pari a 233 milioni di euro;
- il documento che il Governo italiano ha trasmesso, in sede di prenotifica, alla Direzione Generale della Concorrenza della Commissione Europea, in data 5 febbraio 2016 che presenta il regime quadro nazionale degli interventi pubblici destinati alle aree bianche ed alle aree grigie e nere e individua, quale specifico oggetto di notifica, ai sensi dell'art. 108, paragrafo 3, del TFUE la parte del regime quadro relativa al Piano degli Investimenti nelle aree bianche;
- l'accordo politico siglato l'11 febbraio 2016 tra il Governo, rappresentato dal Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega per gli Affari regionali e il Sottosegretario al Ministero dello sviluppo economico con delega alle Telecomunicazioni, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano che, in attuazione della Delibera CIPE n. 65/2015, ripartisce tra le regioni le risorse FSC necessarie a coprire il fabbisogno delle aree bianche tenendo conto dei Fondi FESR e FEASR destinati dalle regioni allo sviluppo di infrastrutture per la Banda Ultra Larga e delle risorse del PON Imprese e Competitività, il quale accordo recita inoltre all'art. 4 comma 3 "Le Regioni, limitatamente alle risorse di cui al precedente comma 2 dell'articolo 3, potranno avvalersi di proprie società in-house o società al 100% di proprietà pubblica, con comprovate competenze in ordine all'attuazione del presente accordo";
- il decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33 (GU n.57 del 9-3-2016), di attuazione della direttiva 2014/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, recante misure volte a ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità;

Considerato che:

- il sopracitato accordo politico dell'11 febbraio 2016, all'articolo 4, rinvia l'attuazione dello stesso alla stipula di accordi di programma tra le singole regioni e il Ministero dello Sviluppo Economico che dovranno definire il piano operativo degli interventi pubblici e le modalità di impiego delle risorse finanziarie disponibili nell'arco del periodo 2016-2020;

Visto:

- la Strategia nazionale per la banda ultra-larga, approvata

dal Consiglio dei Ministri il 3 marzo 2015, che istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Comitato per la banda ultra larga (COBUL);

- gli indirizzi adottati da COBUL nella seduta del 2 marzo 2016, relativi al modello di intervento diretto, scelto per l'attuazione del Piano di investimenti nelle aree;
- lo schema-tipo di accordo di programma per lo sviluppo della banda ultra larga, da adottarsi tra ogni singola Regione e il Ministero dello sviluppo economico, ai sensi della citata delibera CIPE del 6 agosto 2015 e dell'Accordo politico dell'11 febbraio 2016, approvato nella seduta del 23 febbraio 2016 dal comitato istituito nell'ambito dell'Accordo di programma del 20 ottobre 2015 tra Ministero dello Sviluppo Economico, Invitalia Spa e Infratel Italia Spa, disciplinato dal relativo art. 7 e denominato "Comitato d'Indirizzo e monitoraggio" (di seguito, "Comitato di indirizzo e monitoraggio dell'attività di Infratel").

Ritenuto quindi:

- di dare atto che l'accordo di programma per lo sviluppo della banda ultra larga e delle relative convenzioni operative verrà data adeguata informazione ai competenti uffici della Commissione Europea anche ai fini delle eventuali modifiche dei programmi operativi FESR e FEASR;
- di approvare lo schema di "ACCORDO DI PROGRAMMA PER LO SVILUPPO DELLA BANDA ULTRA LARGA TRA REGIONE EMILIA-ROMAGNA E IL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO", da sottoscrivere con il Ministero dello Sviluppo Economico, allegato al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale;
- di dare atto che alla sottoscrizione dell'accordo, provvederà il Presidente della Giunta Regionale, apportando le modifiche non sostanziali che si rendessero eventualmente necessarie;
- di stabilire che l'accordo produce i suoi effetti dalla data della relativa sottoscrizione ed ha durata fino al 31 dicembre 2041, ovvero alla scadenza dell'affidamento al Ministero, da parte della Regione, delle infrastrutture, come previsto dal comma 2 dell'art. 3 dell'accordo;
- di dare atto che all'approvazione delle Convenzioni operative di cui all'art. 6 dell'accordo, provvederà la Giunta Regionale con propri successivi provvedimenti;

Richiamate le proprie delibere n. 1057 del 24 luglio 2006, n. 1663 del 27 novembre 2006, n. 2416 del 29 dicembre 2008, n. 905 del 2 luglio 2012, n. 1092 del 30 luglio 2012 e n. 335 del 31 marzo 2015;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta del Presidente della Giunta Regionale;

A voti unanimi e palesi

d e l i b e r a

- 1) di dare atto che l'accordo di programma per lo sviluppo della banda ultra larga e delle relative convenzioni operative verrà data adeguata informazione ai competenti uffici della Commissione Europea anche ai fini delle eventuali modifiche dei programmi operativi FESR e FEASR;
- 2) di approvare lo schema di "ACCORDO DI PROGRAMMA PER LO SVILUPPO DELLA BANDA ULTRA LARGA TRA REGIONE EMILIA-ROMAGNA E IL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO", da sottoscrivere con il Ministero dello Sviluppo Economico, allegato al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale;
- 3) di dare atto che alla sottoscrizione dell'accordo, provvederà il Presidente della Giunta Regionale, apportando le modifiche non sostanziali che si rendessero eventualmente necessarie;
- 4) di stabilire che l'accordo produce i suoi effetti dalla data della relativa sottoscrizione ed ha durata fino al 31 dicembre 2041, ovvero alla scadenza dell'affidamento al Ministero, da parte della Regione, delle infrastrutture, come previsto dal comma 2 dell'art. 3 dell'accordo;
- 5) di dare atto che all'approvazione delle Convenzioni operative di cui all'art. 6 dell'accordo, provvederà la Giunta Regionale con propri successivi provvedimenti.

ACCORDO DI PROGRAMMA
PER LO SVILUPPO DELLA BANDA ULTRA
LARGA

(in attuazione della Delibera Cipe 6 agosto 2015, n.65 e

dell'Accordo quadro tra il Governo e le Regioni dell'11 febbraio 2016)

TRA

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

E

IL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Roma,

TRA

Il Ministero dello Sviluppo Economico (di seguito “Ministero” o anche “Amministrazione delegata” o anche “MiSE”), con sede in Roma, Viale America n. 201, rappresentato dal Sottosegretario di Stato Onorevole Antonello Giacomelli, nato a Prato il 17 febbraio 1962,

E

la Regione Emilia-Romagna (di seguito “Regione” o anche “Amministrazione Regionale”), con sede in Bologna, viale Aldo Moro 52, rappresentata dal Presidente della Giunta Regionale, Stefano Bonaccini, nato a Modena il 01 gennaio 1967,

PREMESSE:

- VISTO l’art. 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, *Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*, che prevede che le Amministrazioni Pubbliche possano concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e possano sottoscriverli con firma digitale;
- VISTO l’art. 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, *Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali* nel quale si prevede che le Amministrazioni Pubbliche possano concludere tra loro accordi di programma per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata delle stesse, determinandone i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento;
- VISTO l’art. 6, comma 1, del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 *Codice delle comunicazioni elettroniche* che prevede che “Lo Stato, le regioni e gli Enti Locali, o loro associazioni, non possono fornire reti di servizi di comunicazione elettronica accessibile al pubblico, se non attraverso società controllate o collegate”;
- VISTA la Legge Regionale 24 maggio 2004, n. 11, recante: “Sviluppo Regionale della società dell’informazione” ai sensi della quale la Regione Emilia-Romagna ha promosso la costituzione della società Lepida S.p.a., società *in house*, che costituisce lo strumento operativo della Regione Emilia-Romagna per la pianificazione, l’ideazione, la progettazione, lo sviluppo, l’integrazione, il dispiegamento, la configurazione, l’esercizio, la realizzazione delle infrastrutture di telecomunicazione e dei servizi telematici che sfruttano le infrastrutture di rete, per Soci e per Enti collegati alla Rete Lepida e per l’attuazione delle politiche digitali per la crescita delle città, dei territori e delle comunità in Emilia-Romagna, in particolare

per l'attuazione dell'Agenda Digitale;

- VISTO il Programma Operativo Regionale FESR Emilia Romagna 2014/2020, approvato con Decisione di Esecuzione della Commissione Europea C(2015) 928 del 12 febbraio 2015, in particolare l'Asse 2, priorità di investimento 2a, obiettivo specifico 2.1 in cui è prevista l'Azione 2.1.1 e visto il relativo piano finanziario;
- VISTO il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Emilia-Romagna 2014-2020 approvato con Decisione C(2015)3530 del 26 maggio 2015 recante "Decisione di Esecuzione che approva il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Emilia-Romagna ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo sviluppo rurale", in particolare la sottomisura 7.3.01 e la sottomisura 7.3.02 e visto il relativo piano finanziario;
- VISTO l'art. 7, comma 1, del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, recante *Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale* nel quale si prevede che, per gli interventi per la diffusione delle tecnologie digitali, le risorse vengano destinate al loro finanziamento dal "Ministero delle comunicazioni per il tramite della Società infrastrutture e telecomunicazioni per l'Italia S.p.a (Infratel Italia)";
- VISTO l'art. 1 della legge 18 giugno 2009, n. 69 *Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile* e in particolare il comma 4, con cui "è attribuito al Ministero dello sviluppo economico il coordinamento dei progetti di cui al comma 2 anche attraverso la previsione della stipula di accordi di programma con le Regioni interessate", per la progettazione e realizzazione di infrastrutture di comunicazione elettronica nelle aree sottoutilizzate;
- VISTO il Piano di Azione e Coesione che il Governo italiano ha predisposto in data 15 novembre 2011, in attuazione degli impegni assunti per il raggiungimento degli obiettivi dell'Agenda Digitale, che all'Asse II aveva previsto interventi nazionali su base regionale per l'attuazione del piano banda larga tramite la stipulazione di specifici accordi tra il MiSE e le Regioni;
- VISTO il Progetto Strategico Nazionale per la Banda Ultra Larga di cui all'art. 30 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, approvato dalla Commissione europea, in data 18.12.2012 con decisione C(2012) 9833 del 18 dicembre 2012;
- VISTO il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.12.2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di Coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale sul Fondo sociale europeo e che

abroga il regolamento (CE) n.1083/2006 del Consiglio;

- VISTA la Comunicazione della Commissione Europea (2013C-25/01) concernente “Orientamenti dell’Unione europea per l’applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato in relazione allo sviluppo rapido di reti a banda larga”;
- VISTO l’Accordo di Partenariato adottato dalla Commissione Europea in data 29 ottobre 2014 con decisione C(2014) 8021 che stabilisce gli impegni per raggiungere gli obiettivi dell’Unione attraverso la programmazione dei Fondi Strutturali e di Investimenti Europei (SIE);
- CONSIDERATO che per il raggiungimento degli obiettivi dell’Agenda digitale europea, sono state elaborate la Strategia per la crescita digitale 2014-2020 e la Strategia nazionale per la banda ultra-larga, approvate con delibera del Consiglio dei Ministri il 3 marzo 2015. In particolare la Strategia nazionale per la banda ultralarga si propone per il 2020 l’obiettivo di una copertura dell’85% della popolazione con infrastrutture in grado di supportare servizi oltre i 100 Mbps, garantendo al restante 15% della popolazione la copertura ad almeno 30 Mbps. Per le modalità di attuazione è stata effettuata una mappatura delle aree in base al criterio di colorazione previsto negli Orientamenti dell’Unione europea per l’applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato in relazione allo sviluppo rapido di reti a banda larga, cioè le aree NGA nere, grigie e bianche. Le aree NGA nere sono state raggruppate in un insieme omogeneo denominato “cluster A”, le aree NGA grigie sono state riunite in un insieme omogeneo denominato “cluster B”, le aree NGA bianche sono state infine raggruppate in due insiemi, ossia il “cluster C” ed il “cluster D”;
- CONSIDERATO che in coerenza con gli obiettivi dell’Agenda digitale europea e nello specifico con gli obiettivi della Strategia nazionale per la banda ultralarga Regione Emilia-Romagna ha approvato in Assemblea Legislativa il 24 febbraio 2016 la delibera n. 62 “Agenda Digitale dell’Emilia-Romagna” che identifica uno dei quattro assi fondamentali di azione quello delle “infrastrutture” e nello specifico si pone l’obiettivo di coprire tutto il territorio regionale con servizi a banda ultra larga, collegare le scuole in fibra ottica (almeno il 50%) e rendere disponibili punti di accesso libero e gratuito a banda ultra larga alla Rete con una densità di 1 ogni 1000 abitanti;
- VISTA la delibera CIPE del 6 agosto 2015 n 65, registrata alla Corte dei Conti il 2 ottobre 2015, che, a valere sul Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) 2014-2020, assegna al Ministero dello Sviluppo Economico 2,2 miliardi di euro per interventi per la realizzazione della banda ultra larga in aree bianche;
- VISTO il “Piano di Investimenti per la diffusione della banda ultra-larga” (di seguito, “Piano degli Investimenti”) pubblicato sul sito del Ministero, come parte integrante della Strategia nazionale per la banda ultralarga, che declina in dettaglio le modalità di

impiego delle risorse pubbliche;

- RILEVATO che la Strategia nazionale per la banda ultra larga affida al Ministero dello Sviluppo Economico l'attuazione della misure, anche avvalendosi della società *in house* Infratel Italia Spa, ed il coordinamento delle attività di tutti i soggetti pubblici e privati coinvolti;
- VISTO l'Accordo di programma stipulato il 20 ottobre 2015 tra Ministero dello Sviluppo Economico, Invitalia Spa e Infratel Italia Spa, "che definisce le modalità di collaborazione per la realizzazione delle attività inerenti il potenziamento della rete infrastrutturale pubblica per la banda larga ed ultra larga in tutte le zone sottoutilizzate del Paese";
- VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante *riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti e*, in particolare, l'articolo 1, comma 56, che prevede che al fine di sviluppare e migliorare le competenze digitali degli studenti e di rendere la tecnologia digitale uno strumento didattico di costruzione delle competenze in generale, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca adotta il Piano nazionale per la scuola digitale in sinergia con la programmazione europea e regionale e con il Progetto strategico nazionale per la banda ultra larga;
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 851 del 27 ottobre 2015 con cui è stato adottato il "Piano nazionale per la scuola digitale";
- VISTO il protocollo d'intesa firmato dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e dal Ministero dello Sviluppo economico in data 27 ottobre 2015 volto a promuovere attività finalizzate a favorire la più ampia diffusione di processi di innovazione didattica e organizzativa nonché l'accesso alla rete internet a banda ultra larga a tutte le istituzioni scolastiche;
- VISTO il documento che il Governo italiano ha trasmesso, in sede di prenotifica, alla Direzione Generale della Concorrenza della Commissione Europea, in data 5 febbraio 2016 che presenta il regime quadro nazionale degli interventi pubblici destinati alle aree bianche ed alle aree grigie e nere e individua, quale specifico oggetto di notifica, ai sensi dell'art. 108, paragrafo 3, del TFUE la parte del regime quadro relativa al Piano degli Investimenti nelle aree bianche;
- VISTO l'accordo politico siglato l'11 febbraio 2016 tra il Governo, rappresentato dal Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega per gli Affari regionali e il Sottosegretario al Ministero dello sviluppo economico con delega alle Telecomunicazioni, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano che, in attuazione della Delibera CIPE n. 65/2015, ripartisce tra le regioni le risorse FSC necessarie a coprire il fabbisogno delle aree bianche tenendo conto dei Fondi FESR

e FEASR destinati dalle regioni allo sviluppo di infrastrutture per la Banda Ultra Larga e delle risorse del PON Imprese e Competitività, il quale accordo recita inoltre all'art. 4 comma 3 "Le Regioni, limitatamente alle risorse di cui al precedente comma 2 dell'articolo 3, potranno avvalersi di proprie società in-house o società al 100% di proprietà pubblica, con comprovate competenze in ordine all'attuazione del presente accordo";

VISTO il decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33 (GU n.57 del 9-3-2016), di attuazione della direttiva 2014/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, recante misure volte a ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità;

CONSIDERATO che il sopracitato accordo politico dell'11 febbraio 2016, all'articolo 4, rinvia l'attuazione dello stesso alla stipula di accordi di programma tra le singole regioni e il Ministero dello Sviluppo Economico che dovranno definire il piano operativo degli interventi pubblici e le modalità di impiego delle risorse finanziarie disponibili nell'arco del periodo 2016-2020;

VISTO la Strategia nazionale per la banda ultra-larga, approvata dal Consiglio dei Ministri il 3 marzo 2015, che istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Comitato per la banda ultra larga (COBUL);

VISTI gli indirizzi adottati da COBUL nella seduta del 2 marzo 2016, relativi al modello di intervento diretto, scelto per l'attuazione del Piano di investimenti nelle aree;

VISTO lo schema-tipo di accordo di programma per lo sviluppo della banda ultra larga, da adottarsi tra ogni singola Regione e il Ministero dello sviluppo economico, ai sensi della citata delibera CIPE del 6 agosto 2015 e dell'Accordo politico dell'11 febbraio 2016, approvato nella seduta del 23 febbraio 2016 dal comitato istituito nell'ambito dell'Accordo di programma del 20 ottobre 2015 tra Ministero dello Sviluppo Economico, Invitalia Spa e Infratel Italia Spa, disciplinato dal relativo art. 7 e denominato "Comitato d'Indirizzo e monitoraggio" (di seguito, "Comitato di indirizzo e monitoraggio dell'attività di Infratel").

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Oggetto e finalità

1. Il presente Accordo, tenuto conto degli obiettivi definiti nella Strategia nazionale per la banda ultra larga approvata dal Consiglio dei Ministri il 3 marzo 2015, del Piano degli Investimenti, del Programma Operativo Regionale FESR Emilia Romagna 2014/2020, del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Emilia-Romagna 2014-2020, definisce le modalità di collaborazione tra le Parti per gli interventi di realizzazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture in banda ultra larga volti al raggiungimento di detti obiettivi nella Regione e determina le relative fonti di finanziamento e le modalità operative degli interventi.
2. Gli obiettivi di copertura infrastrutturale del Piano degli Investimenti per le aree bianche ed il relativo fabbisogno finanziario, determinati sulla base della consultazione pubblica annuale del 2015, sono indicati nell'allegato 1 del presente accordo.

Articolo 2

Criteri e modalità di attuazione degli interventi

1. Gli interventi infrastrutturali previsti nell'art.1 del presente accordo sono attuati mediante il modello di intervento diretto, secondo quanto stabilito dal COBUL e previsto dal documento di prenotazione del regime di aiuto inviato dal Governo italiano in data 5 febbraio 2016 alla Commissione Europea, impregiudicata la valutazione finale della Commissione. Il modello diretto prevede l'individuazione tramite procedura di selezione su base competitiva, in conformità alla normativa nazionale e comunitaria in materia di contratti pubblici, di uno o più soggetti cui assegnare le attività di costruzione (previa progettazione), manutenzione dell'infrastruttura passiva e gestione dei servizi *wholesale* passivi.
2. Tali attività sono messe a gara per essere affidate ad uno o più soggetti, nell'ambito di aree geografiche, la cui dimensione è individuata in modo da conseguire la maggiore efficacia e tempestività dell'intervento. La realizzazione tecnica sarà coerente con la strategia nazionale per la banda ultra-larga e con il regime di aiuto in corso di approvazione dalla Commissione europea. L'infrastrutturazione si basa sulla realizzazione di una rete di accesso afferente ad un punto neutrale con backhauling, valorizzando la rete geografica della società in house della Regione Emilia Romagna Lepida S.p.A., come elemento infrastrutturale pubblico oltre che le infrastrutture pubbliche esistenti di proprietà o disponibilità delle Pubbliche Amministrazioni Locali.
3. Infratel Italia SpA (di seguito solo Infratel), supportata da Lepida S.p.A., è il soggetto attuatore incaricato da Ministero e Regione Emilia-Romagna a svolgere su base regionale le procedure di selezione per l'individuazione di uno o più soggetti ai fini dello svolgimento delle attività indicate al comma 1, ed effettua il controllo ed il monitoraggio delle suddette attività nonché la rendicontazione delle spese, secondo quanto disciplinato dalle

convenzioni operative, di cui all'art. 6. La Regione Emilia-Romagna si avvale della propria società in house Lepida S.p.A. per le attività derivanti dalla implementazione del presente accordo, ed in particolare:

- a) selezionare le aree prioritarie da infrastrutturare secondo i criteri di selezione già approvati dal Comitato del Programma Operativo Regionale POR FESR 2014-2020 del 31 marzo 2015 e dal Comitato di Sorveglianza del Programma di Sviluppo Rurale PSR FEASR 2014-2020 del 25 settembre 2015 da cui derivano relative graduatorie, applicate sia alle fibre regionali che a quelle nazionali;
 - b) definire, assieme a Infratel, le linee guida vincolanti comuni relative alla progettazione infrastrutturale ed allo studio di fattibilità posto a base di gara;
 - c) definire o estendere, in accordo con Infratel, la Convenzione con gli Enti locali già in disponibilità di Lepida S.p.A. (allegato 3) a favore del concessionario, in applicazione del decreto legislativo n. 33/2016;
 - d) supportare Infratel nel monitoraggio delle attività, nella validazione dei progetti e collaudo dei lavori di tutta l'infrastruttura;
 - e) predisporre materiali per l'iscrizione a patrimonio per la quota parte finanziata con risorse regionali;
 - f) mettere a disposizione fibre ottiche proprie o di Regione Emilia-Romagna oppure fornire lunghezze oppure capacità di trasporto a favore del concessionario e/o degli operatori di Telecomunicazione che operano sul territorio;
 - g) realizzare ulteriori elementi di rete primaria di aggregazione, con fondi non previsti in questo accordo, in estensione alla rete Lepida, utilizzabili anche dal concessionario.
4. Gli interventi sono attuati nell'arco temporale 2016-2020, secondo lo sviluppo temporale di cui all'Allegato 2. Al fine di ridurre tempi e costi di realizzazione delle infrastrutture in banda ultra larga, le Parti convengono fin d'ora sulla necessità di semplificare la procedura di autorizzazione degli interventi, inclusa l'apertura dei cantieri e di attuare tutte le disposizioni previste, per la riduzione degli oneri amministrativi, dal decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33.
 5. Gli eventuali proventi finanziari derivanti dai canoni che vengono versati dal soggetto aggiudicatario sono prioritariamente utilizzati per le procedure di verifica e controllo dell'attività svolta da detto soggetto; gli eventuali proventi eccedenti possono essere utilizzati per aumentare la capillarità della rete realizzata, la sua capacità ed in generale sono reinvestiti per il raggiungimento degli obiettivi della Strategia nazionale banda ultra larga.
 6. Le Parti, in prosecuzione della cooperazione istituzionale intrapresa, possono definire in seguito, mediante successivi atti integrativi al presente Accordo di Programma, eventuali altri interventi di sviluppo e potenziamento delle infrastrutture per la diffusione del servizio di connettività a banda ultra larga nel territorio regionale, da realizzare con ulteriori risorse finanziarie.

Articolo 3
Proprietà delle infrastrutture

1. Le Parti convengono che le infrastrutture in banda ultra larga realizzate sul territorio della Regione, finanziate a valere su fondi dell'Amministrazione dello Stato sono di proprietà statale; le infrastrutture realizzate a valere su fondi dell'Amministrazione regionale sono di proprietà della Regione, il tutto come meglio previsto al successivo art. 6 comma 2.
2. Con il presente atto, la Regione affida al Ministero la realizzazione del Piano degli Investimenti, secondo i criteri previsti al successivo articolo 4, con interventi effettuati sul territorio regionale e finanziati con i fondi regionali, di cui al successivo art. 5, per una durata di anni 25 a decorrere dalla stipula della convenzione operativa di cui al successivo art. 6.
3. Ove siano accertati dall' AGCom, dall'AGCM (Antitrust) e/o dalla stazione appaltante, in base alle rispettive competenze, comportamenti difforni dall'oggetto del contratto di concessione, discriminatori o comunque distorti la concorrenza sul mercato retail e, più in generale, dal quadro regolatorio conferente (ad esempio, qualora venga impedito l'accesso alla infrastruttura a qualsiasi operatore di Telecomunicazioni), la stazione appaltante può procedere alla revoca della concessione.
4. Nessun onere è previsto per diritti di residenza, di ispezione e di manutenzione della fibra di proprietà regionale alla conclusione della concessione per tutto il tempo di vita rimanente della fibra.

Articolo 4
Criteri di sviluppo temporale del Piano degli Investimenti e premialità

1. In coerenza con la Strategia nazionale banda ultra larga e con il relativo Piano degli Investimenti verrà realizzata una copertura ad almeno 100 Mbps di sedi ed edifici pubblici (scuole e ospedali in particolare), delle aree di maggior interesse economico e concentrazione demografica, delle aree industriali, delle principali località turistiche e degli snodi logistici, nelle aree bianche, indipendentemente dal Cluster di appartenenza.
2. Lo sviluppo temporale del Piano degli investimenti sulle aree tiene conto dei seguenti criteri, delle caratteristiche e dei pesi definiti su base regionale del POR e del PSR approvati come in premessa:
 - a. graduatoria sulla base di un parametro di merito che rapporti la strategicità al costo della realizzazione, commisurato al numero di unità immobiliari o alla popolazione;
 - b. per il FESR coerenza con i criteri stabiliti dal Comitato del POR FESR 2014-2020 del 31 marzo 2015 e prima realizzazione secondo la graduatoria originata dai parametri di cui alla DGR 2251/2015;
 - c. per il FEASR coerenza con i criteri stabiliti dal Comitato del PSR FEASR 2014-2020 del 25 settembre 2015 e realizzazione secondo la graduatoria definita con il Comitato Permanente di Indirizzo e Coordinamento con gli Enti Locali.
3. Al fine di accelerare l'esecuzione del Piano degli Investimenti si darà priorità d'intervento

alle aree contenute nei comuni che sottoscriveranno la Convenzione con Infratel Italia S.p.A. e con Lepida S.p.A. di cui all'allegato 3.

Articolo 5

Fonti di finanziamento e oneri

1. Coerentemente a quanto stabilito dall'art. 3 dell'Accordo Quadro dell'11 febbraio 2016 per lo sviluppo della banda ultra larga fra la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dello sviluppo economico, le Regioni e le Province autonome, le attività oggetto del presente Accordo, il cui fabbisogno stimato è descritto nell'allegato 1, sono finanziate con le risorse provenienti da:
 - a) Fino a Euro 180.758.862 individuati per il territorio della regione Emilia-Romagna a valere sui fondi FSC 2014/2020, di cui alla delibera CIPE n. 65/2015;
 - b) Euro 39.000.000 a valere sui fondi FEASR programmazione 2014/2020;
 - c) Euro 19.000.000 a valere sui fondi FESR programmazione 2014/2020.
2. Le risorse FSC di cui al paragrafo 1 sono stimate sulla base del fabbisogno di cui all'allegato 2 tenendo conto delle risorse regionali a disposizione per lo sviluppo della Banda Ultra Larga. Tali risorse potranno essere rimodulate in funzione della eventuale variazione nel tempo del fabbisogno.
3. Si darà priorità alla spesa delle risorse comunitarie.

Articolo 6

Convenzioni operative

1. Al fine di meglio disciplinare le modalità operative utili per la rendicontazione e la corretta gestione dei finanziamenti, per ognuno dei Fondi utilizzati, le Parti si impegnano a definire una o più specifiche convenzioni operative, da sottoscrivere anche con Infratel entro 15 giorni dalla sottoscrizione del presente atto.
2. Tali convenzioni operative disciplineranno i seguenti ambiti:
 - a) obblighi del Ministero e della Regione;
 - b) le proprietà delle infrastrutture realizzate con i relativi diritti;
 - c) modalità di erogazione dei SAL e sistemi di pagamento in rendicontazione del realizzato e non in anticipazione anche mediante erogazione dei finanziamenti al concessionario per le opere realizzate;
 - d) modalità di rendicontazione delle spese;
 - e) controlli e verifiche;
 - f) gestione e manutenzione delle infrastrutture;
 - g) l'assenza di oneri a carico di Regione per manutenzioni ordinarie o straordinarie che dovranno essere coperte dal concessionario;
 - h) modalità di riconoscimento dei costi fissi di funzionamento e altre spese da riconoscere a Infratel, che saranno ripartiti proporzionalmente tra il Ministero e la Regione a valere rispettivamente sulle risorse di cui all'articolo 5.

3. Il quadro delle infrastrutture da realizzare e l'elenco delle aree comunali oggetto d'intervento saranno dettagliatamente descritte in allegato alle singole convenzioni operative.

Articolo 7
Comitato di coordinamento

1. Le Parti si impegnano a costituire, entro 10 giorni dalla stipula del presente Accordo di Programma, un Comitato di coordinamento (di seguito Comitato) della realizzazione degli interventi previsti in attuazione del presente Accordo.
2. Il Comitato è formato da sei componenti di cui due designati dall'Amministrazione Regionale, uno dalla società in house Lepida S.p.a., tre dal Ministero dello Sviluppo Economico di cui uno nominato da Infratel. La presidenza è assegnata al Ministero.
3. Il Comitato ha funzioni di coordinamento, monitoraggio e verifica delle attività e dei risultati relativi agli interventi previsti in attuazione del presente Accordo, e tra gli altri ha il compito di verificare e monitorare gli stati di avanzamento della realizzazione di detti interventi, segnalando alle Parti ogni eventuale criticità riscontrata e proponendo soluzioni e linee guida per l'azione risolutiva. Il Comitato può inoltre definire eventuali variazioni temporali nell'anno della spesa di cui alla tabella 1 dell'allegato. Il Comitato ha inoltre il compito di pianificare il reinvestimento sul territorio regionale di eventuali utili della concessione.
4. I verbali delle riunioni del Comitato, di norma tenuta in videoconferenza, sono firmati e trasmessi alle strutture indicate all'art. 9.
5. Ai componenti del Comitato non viene corrisposto alcun compenso, salvo il rimborso delle eventuali spese di missione, a carico delle rispettive Amministrazioni di appartenenza.
6. La funzione di coordinamento è assicurata dalla Regione e l'attività di segreteria del Comitato da LepidaSpa.

Articolo 8
Durata

1. Il presente Accordo produce i suoi effetti dalla data della relativa sottoscrizione ed ha durata fino al 31 dicembre 2041, ovvero alla scadenza dell'affidamento al Ministero, da parte della Regione, delle infrastrutture, come previsto dal comma 2 dell'art. 3 del presente accordo di programma.
2. In ogni caso, il presente Accordo resterà in vigore sino all'adozione di tutti i provvedimenti di natura amministrativa e finanziaria che si rendono necessari per la completa attuazione del programma d'interventi definiti in sede di Piano degli Investimenti.
3. Le Parti convengono che Regione Emilia-Romagna sarà assistita da Lepida S.p.a. per tutti gli effetti del presente Accordo. Il Ministero si impegna a pubblicare il bando di gara per l'affidamento dei lavori di costruzione, manutenzione e gestione della rete pubblica entro sei

mesi dalla firma del presente accordo, decorsi i quali il presente accordo perderà i suoi effetti.

Articolo 9
Strutture di riferimento

1. Tutte le comunicazioni riguardanti l'attuazione del presente Accordo di Programma dovranno essere inviate:
per il Ministero dello Sviluppo Economico:
Viale America 201, 00144, Roma, alla Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali - Divisione III "Reti infrastrutturali di comunicazione e banda ultralarga", PEC: dgscerp.div03@pec.mise.gov.it;

per la Regione Emilia-Romagna:
al Gabinetto del Presidente della Giunta; viale Aldo Moro 52, 40127 Bologna; PEC: capodigabinetto@postacert.regione.emilia-romagna.it

Articolo 10
Disposizioni finali

1. In caso di insorgenza di conflitti tra le Parti in merito all'interpretazione e all'attuazione del presente Accordo, il Comitato di Coordinamento, di cui all'art. 7, convocherà i rappresentanti delle stesse per esperire un tentativo di conciliazione.
2. Nel caso di riuscita della conciliazione, l'accordo raggiunto sarà riportato in apposito verbale sottoscritto dalle Parti, che ne saranno tenute all'osservanza.
3. Per quanto non espressamente previsto nel presente Accordo di Programma, si rinvia alle norme del Codice Civile.
4. La validità del presente Accordo è vincolata alla approvazione del regime di aiuto prenotificato alla Commissione Europea in data 5 febbraio 2016.

Il presente Accordo di programma verrà trasmesso alla Corte dei Conti.

Roma,

Per il Ministero dello Sviluppo Economico

Il Sottosegretario di Stato

On.le Antonello Giacomelli

Per la Regione Emilia-Romagna

Il Presidente

Stefano Bonaccini

Allegato 1 - Piano Aree Bianche e relativo fabbisogno

Il Piano si riferisce alle Aree Bianche individuate a seguito della Consultazione Pubblica indetta da Infratel Italia S.p.A e conclusa a dicembre 2015.

L'azione è finalizzata:

- 1) alla realizzazione nelle Aree Bianche (totali o parziali) del Cluster C di NGN (rete di nuova generazione) abilitante servizi oltre i 100 Mbps per almeno il 70% delle Unità Immobiliari e di NGN abilitante servizi ad almeno 30 Mbps per il 100% delle Unità Immobiliari (tabella 1);
- 2) alla realizzazione nelle Aree Bianche (totali o parziali) del Cluster D di NGN abilitante servizi ad almeno 30 Mbps per il 100% delle Unità Immobiliari (tabella 2)

Tabella 1 _ Piano e Fabbisogno Cluster C

CLUSTER C											
Aree Bianche Totali				Aree Bianche Parziali				TOTALE			
Fabbisogno (Euro)	Popolazione	U.I.	Edifici	Fabbisogno (Euro)	Popolazione	U.I.	Edifici	Fabbisogno (Euro)	Popolazione	U.I.	Edifici
138.957.049	360.381	179.062	119.829	73.364.572	261.204	100.493	57.596	212.321.621	621.584	279.555	177.424

Tabella 2 _ Piano e Fabbisogno Cluster D

CLUSTER D											
Aree Bianche Totali				Aree Bianche Parziali				TOTALE			
Fabbisogno (Euro)	Popolazione	U.I.	Edifici	Fabbisogno (Euro)	Popolazione	U.I.	Edifici	Fabbisogno (Euro)	Popolazione	U.I.	Edifici
24.382.351	267.609	139.783	99.309	2.054.889	34.086	12.490	6.994	26.437.240	301.695	152.273	106.303

Allegato 2- Sviluppo Temporale degli Interventi

La ripartizione degli interventi viene suddivisa nell'arco temporale 2016-2020 come da tabella 1

Tabella 1: ripartizione spesa

TOTALE	2016	2017	2018	2019	2020
Spesa (Euro)	Spesa (Euro)	Spesa (Euro)	Spesa (Euro)	Spesa (Euro)	Spesa (Euro)
238.758.862	11.937.943	59.689.715	59.689.715	59.689.715	47.751.772

Le quantità tecniche di piano si suddividono nell'arco temporale di piano come da tabella 2

Tabella 2: ripartizione quantità tecniche

TOTALE	2017			2018			2019			2020				
Popolazioni	U.I.	Edifici	Popolazioni	U.I.	Edifici	Popolazioni	U.I.	Edifici	Popolazioni	U.I.	Edifici			
923.279	431.828	283.727	230.820	107.957	70.932	276.984	129.549	85.118	276.984	129.549	85.118	138.492	64.774	42.559

Allegato 3

SCHEMA DI CONVENZIONE TRA LEPIDA SPA E IL COMUNE O L'UNIONE DI COMUNI DI _____ PER LO SVILUPPO DI INFRASTRUTTURE PER LA BANDA ULTRA LARGA NELLE AREE PRODUTTIVE BIANCHE IN ATTUAZIONE DELL'AZIONE 2.1.1 DEL POR FESR 2014/2020

TRA

- Il Comune/Unione di Comuni di _____ con sede in _____, Codice Fiscale e Partita IVA _____, qui rappresentato dal _____, in forza del Decreto di nomina a firma del _____, (di seguito anche solamente "Ente");
E
- Lepida S.p.A., con sede in Viale Aldo Moro 64, 40127 Bologna, partita IVA n. 02770891204, nella persona del Direttore Generale Ing. Gianluca Mazzini, in forza di procura notarile, Notaio Rita Merone, rep. 49.948 registrata il 9/11/2011, fascicolo 12.549, (di seguito anche solamente "LepidaSPA" o "Società");

PREMESSO CHE

- l'Agenda Digitale dell'Emilia-Romagna, basata sulla Legge Regionale 11/2004 "Sviluppo della Società dell'Informazione regionale" e declinata nel Piano telematico dell'Emilia-Romagna, prevede specifiche azioni per l'abbattimento del digital divide e per lo sviluppo e diffusione di reti a banda ultra larga nelle aree produttive al fine di incrementarne la competitività. A questo si aggiunge la Legge Regionale 14/2014 sull'attrattività degli investimenti che prevede, in particolare, all'Articolo 15 "Misure per il superamento del divario digitale negli insediamenti produttivi";

- in coerenza con questi strumenti, l'Azione 2.1.1 del POR FESR Emilia Romagna 2014-2020 prevede di sviluppare infrastrutture di rete idonee ad abilitare l'erogazione dei servizi a 100Mbps per le aree produttive limitatamente alle aree con fallimento di mercato, individuate secondo i meccanismi ed i criteri stabiliti nel POR FESR stesso;
- obiettivo dell'Azione 2.1.1 del POR FESR 2014/2020 è quello di garantire al territorio regionale dell'Emilia-Romagna, ed in particolare al sistema produttivo regionale, la disponibilità dei servizi di connettività a banda ultra larga secondo quanto stabilito dagli obiettivi europei per il 2020;
- la Regione Emilia-Romagna, beneficiaria diretta per l'Azione 2.1.1, con le proprie Delibere di Giunta Regionale n. 1802 del 12/11/2015 e n. 2251 del 28/12/2015 ha individuato la propria società in house, Lepida S.p.A., quale soggetto attuatore dell'Azione 2.1.1 del POR FESR 2014/2020. Pertanto Lepida S.p.A. dovrà realizzare in nome e per conto della Regione Emilia-Romagna, che ne sarà anche la proprietaria, le infrastrutture di rete a fibre ottiche per la banda ultra larga nelle aree produttive bianche, secondo il modello "ad intervento diretto" previsto e disciplinato nei regimi di Aiuto di Stato specifici dell'ambito;
- Lepida S.p.A si avvale del mercato per effettuare la realizzazione delle infrastrutture, selezionando i soggetti affidatari dei lavori tramite procedure ad evidenza pubblica, ai sensi della normativa comunitaria e nazionale vigente in tema di appalti pubblici;
- Lepida S.p.A. sarà il gestore e manutentore esclusivo dell'infrastruttura passiva così realizzata, alla quale potranno accedere tutti gli operatori di telecomunicazioni interessati ad erogare il servizio finale alle imprese al valore economico di cessione in IRU previsto per le tratte in digital divide o secondo i listini di trasporto o di fornitura di banda previsti da Lepida S.p.A., nel rispetto di quanto stabilito dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM);
- Lepida S.p.A. è titolare di autorizzazione generale rilasciata dal Ministero delle Comunicazioni ai sensi dell'art. 25, comma 4, del D.Lgs. n. 259/2003 (Codice delle Comunicazioni Elettroniche), in virtù della quale è legittimata, alla costruzione ed all'offerta agli operatori di telecomunicazioni ed alla Pubblica Amministrazione di infrastrutture di rete;
- Lepida S.p.A. è lo strumento operativo promosso dalla Regione Emilia-Romagna per la pianificazione, lo sviluppo e la gestione omogenea ed unitaria delle infrastrutture di telecomunicazioni per Soci e per Enti collegati alla rete Lepida, per garantire l'erogazione dei servizi informatici inclusi nell'architettura di rete e per una ordinata evoluzione verso le reti di nuova generazione;

- la Regione Emilia-Romagna, come previsto dall'Azione 2.1.1, ha approvato, con la Delibera di Giunta n. 2251/2015, un invito ai Comuni e alle Unioni di Comuni a presentare manifestazioni di interesse per la candidatura di aree produttive, risultanti in "aree bianche" in esito alla Consultazione Pubblica 2015 effettuata da Infratel S.p.A., in coerenza con il punto 78 degli orientamenti comunitari in materia di Aiuti di Stato per la banda larga (2013C-25/01), per la realizzazione di infrastrutture in fibra ottica per l'abilitazione alla banda ultra larga;
- a seguito delle candidature pervenute è stata effettuata, sulla base dei criteri stabiliti dal Comitato di Sorveglianza del POR FESR 2014/2020 e dalla suddetta Delibera di Giunta n. 2251/2015, una valutazione di merito che ha originato una graduatoria delle aree produttive risultate ammissibili all'intervento, prevedendo, tra l'altro, la possibilità che un'area possa essere eliminata dalla graduatoria, qualora non risultino soddisfatte le condizioni oggetto degli impegni che l'Ente, Comune o Unione di Comuni, si è assunto contestualmente alla candidatura dell'area, per favorirne l'infrastrutturazione di rete da parte di Lepida S.p.A.;
- l'area produttiva denominata _____, contrassegnata dal codice BUL _____, candidata dall'Ente, è risultata, sulla base delle valutazioni e delle dichiarazioni/impegni prodotti dall'Ente stesso, ammissibile agli interventi di infrastrutturazione, posizionandosi al numero _____ della graduatoria finale approvata con la Delibera di Giunta regionale n. _____ del _____.

PREMESSO INOLTRE CHE

- il modello d'intervento prevede la realizzazione di una dorsale principale in fibra ottica che collegherà il punto di accesso alla rete Lepida esistente più prossimo al perimetro dell'area produttiva occupata oggetto dell'intervento (pozzetto con giunto della rete Lepida o delle reti comunali o metropolitane nelle disponibilità dell'Ente) ad uno o più punti di concentrazione da cui partiranno i rami di distribuzione della rete - raccordo di accesso delle imprese da servire in banda ultra larga (per i dettagli progettuali si rinvia ai documenti tecnici di progetto di cui all'**Allegato A** della presente Convenzione);
- il progetto prevede la valorizzazione sia della rete pubblica a banda ultra larga della Pubblica Amministrazione (rete Lepida) già in essere, che delle infrastrutture pubbliche (asset) già presenti sul territorio: la dorsale principale ed i raccordi di accesso per le imprese sono progettati e realizzati nel rispetto della massimizzazione delle infrastrutture pubbliche esistenti e facendo ricorso a modalità rispettose e poco invasive dell'ambiente;

- l'articolo 25 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, nuovo Codice della strada, nel prosieguo del presente atto denominato per brevità anche "Codice", stabilisce che non possono essere effettuati, senza preventiva concessione dell'Ente proprietario, attraversamenti od uso della sede stradale e relative pertinenze con corsi d'acqua, condutture idriche, linee elettriche e di telecomunicazione, sia aeree che in cavo sotterraneo, sottopassi e sovrappassi, teleferiche di qualsiasi specie, gasdotti, serbatoi di combustibili liquidi, o con altri impianti ed opere, che possono comunque interessare la proprietà stradale;
- il "Codice" definisce, inoltre, competenze e formalità per il rilascio delle autorizzazioni e le concessioni che deve rilasciare l'Ente proprietario, rinviando per quanto non espressamente previsto al relativo Regolamento attuativo;
- il Regolamento di esecuzione e di attuazione del suddetto "Codice" approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495, nel prosieguo del presente atto denominato per brevità anche "Regolamento", stabilisce al comma 5 dell'articolo 67 che la concessione ad eseguire i lavori per la costruzione e la manutenzione dei manufatti di attraversamento o di occupazione è accompagnata dalla stipulazione di una Convenzione tra l'Ente proprietario della strada concedente e l'Ente concessionario;
- in particolare, il penultimo periodo del suddetto comma 5 dell'art. 67 del Regolamento, prevede la possibilità per gli Enti concessionari dei servizi di cui all'articolo 28 del "Codice" di stipulare con l'Ente proprietario della strada Convenzioni per la regolamentazione degli attraversamenti e per l'uso e l'occupazione delle sedi stradali, provvedendo contestualmente ad un deposito cauzionale;

PRESO ATTO CHE

- l'Azione 2.1.1 del POR FESR 2014/2020 della Regione Emilia-Romagna, avente ad oggetto l'infrastrutturazione di aree produttive con reti per la banda ultra larga, trae motivazione da un quadro di riferimento conoscitivo che sottolinea la necessità di interventi volti a promuovere lo sviluppo infrastrutturale e le condizioni di accesso alla comunicazione a banda ultra larga nelle aree del Paese laddove il mercato non è stato in grado di fornire soluzioni efficaci e sufficienti;
- il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico e del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 1 ottobre 2013 (c.d. Decreto Scavi) - emanato ai sensi dell'art. 14, comma 3, del decreto legge n. 179/2012 convertito, con modificazioni, dalla legge del 17

dicembre 2012, n. 221 - disciplina le specifiche tecniche delle operazioni di scavo e ripristino, sia provvisorio sia definitivo, per la posa di infrastrutture digitali nelle infrastrutture stradali ricadenti sull'intero territorio nazionale, in ambito urbano ed extraurbano;

- l'art. 2 comma 2 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla Legge 06 agosto 2008 n. 133, stabilisce che l'operatore della comunicazione ha facoltà di utilizzare per la posa della fibra nei cavidotti, senza oneri, le infrastrutture civili già esistenti di proprietà a qualsiasi titolo pubblica o comunque in titolarità di concessionari pubblici. Qualora dall'esecuzione dell'opera possa derivare un pregiudizio alle infrastrutture civili esistenti le parti, senza che ciò possa cagionare ritardo alcuno all'esecuzione dei lavori, concordano un equo indennizzo, che, in caso di dissenso, è determinato dal giudice;

- è in corso da parte del Governo il recepimento della Direttiva 2014/61/UE del 15 maggio 2014 che reca misure volte a ridurre i costi dell'installazione di reti comunicazione elettronica ad alta velocità, e che stabilisce i requisiti minimi relativi alle opere civili e alle infrastrutture fisiche per consentirne un uso condiviso da parte degli operatori di telecomunicazione per favorire lo sviluppo delle reti a banda ultra larga;

- in luogo delle distinte autorizzazioni/licenze/concessioni, le parti ritengono opportuno stipulare apposite Convenzioni generali impegnandosi a favorire la realizzazione della rete a banda ultra larga nel territorio dell'Ente attraverso l'utilizzo sinergico delle infrastrutture a disposizione delle parti e l'impiego di tecniche innovative che possano permettere la riduzione dei tempi e dei costi di intervento, garantendo nel contempo un basso impatto ambientale.

TUTTO CIÒ PREMESSO

dovento stipularsi apposita Convenzione che disciplini le modalità di reciproca interazione, la tipologia e le modalità di esecuzione delle opere per la realizzazione delle infrastrutture di rete per telecomunicazioni di proprietà della Regione Emilia-Romagna tramite Lepida S.p.A. e della manutenzione da parte di Lepida S.p.A

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

DEFINIZIONI

1. Ai fini dell'applicazione della Convenzione, i seguenti termini devono essere intesi con il significato così specificato:
 - a. **Strada comunale/provinciale:** strada e relativa pertinenza nonché manufatti e reliquati adiacenti al confine stradale ed ogni altra area di pertinenza della strada in proprietà o in gestione dell'Ente. Nel seguito per Strada comunale/provinciale s'intenderà anche la relativa sede stradale, il suolo (spazio localizzato a livello della superficie terrestre), il sottosuolo (spazio localizzato al di sotto della superficie terrestre), il soprassuolo (spazio localizzato al di sopra della superficie terrestre);
 - b. **Infrastruttura:** cunicoli, cavidotti, intercapedini, polifore, pozzetti e cavei di genere, esistenti o da realizzare lungo, sotto o sopra le Strade comunali/provinciali (o parte di esse) e relative aree di sedime, e/o manufatti e piccole opere presenti;
 - c. **Rete di Telecomunicazioni (TLC):** infrastruttura ed apparati atti a fornire servizi di telecomunicazioni;
 - d. **Cavo:** cavo per telecomunicazioni in fibra ottica.
 - e. **Tubazioni:** tubazioni atte a contenere cavi in fibra ottica.
 - f. **Manutenzione:** interventi, ordinari e straordinari, necessari per mantenere la Rete di Telecomunicazioni di Società in ordinario funzionamento.
 - g. **Norme Tecniche:** complesso delle disposizioni che disciplinano in modo specifico le modalità e le tecniche di svolgimento dei lavori da parte di Lepida S.p.A..
 - h. **Convenzione:** atto, che disciplina i rapporti tra l'Ente proponente e Lepida S.p.A. per la realizzazione e la manutenzione della infrastruttura di telecomunicazioni implicanti l'uso, l'occupazione o l'attraversamento delle Strade comunali/provinciali o parti di esse, nonché la relativa tipologia e la relativa modalità di esecuzione.

ART. 2

PREMESSE ED ALLEGATI

1. Le premesse di cui sopra costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.
2. Costituiscono altresì parte integrante e sostanziale della presente Convenzione i seguenti allegati:

- a. **Allegato A** - Studio di fattibilità tecnica elaborato da Lepida S.p.A;
- b. **Allegato B** - Prescrizioni tecniche e Tipologia di scavo.

ART. 3

FINALITÀ ED AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE

1. La presente Convenzione disciplina gli impegni di Lepida S.p.A. e dell'Ente in merito alla realizzazione delle infrastrutture in fibra ottica per l'abilitazione alla banda larga/ultra larga da realizzare nell'area produttiva denominata _____, contrassegnata dal codice BUL _____, situata nel territorio del Comune di _____/dell'Unione di Comuni _____.
2. La presente Convenzione disciplina in particolare gli obblighi per l'Ente e Lepida S.p.A. meglio specificati ai successivi articoli 6 e 7.
3. Le opere e gli impianti eseguiti dovranno essere realizzati nel rispetto delle normative vigenti nel periodo di progettazione ed esecuzione degli interventi, a totale carico della Regione Emilia-Romagna tramite Lepida S.p.A., sia sotto il profilo impiantistico che della sicurezza sul lavoro e dell'esercizio.

ART. 4

PROPRIETÀ DELLE INFRASTRUTTURE

1. La proprietà delle infrastrutture di rete per telecomunicazioni per banda ultra larga realizzate in attuazione dell'Azione 2.1.1 del POR FESR 2014-2020, la cui realizzazione è regolamentata dalla presente Convenzione, è della Regione Emilia-Romagna.

ART. 5

TIPOLOGIA DI SCAVO E PRESCRIZIONI TECNICHE

1. Lepida S.p.A. effettuerà i sopralluoghi propedeutici allo studio del tracciato e alle scelte progettuali dell'intervento, sulla base della mappa riportata all'Allegato A. Le modalità tecniche da utilizzare saranno, in ordine di priorità, le seguenti: scavo su sterrato, no-dig e minitrincea. La trincea tradizionale sarà utilizzata solo ove non sia possibile ricorrere a nessuna delle altre soluzioni.
2. Il Comune si impegna, o l'Unione si impegna per i Comuni ad essa aderenti, ad autorizzare, a seguito dell'effettuazione dei sopralluoghi propedeutici di cui al precedente comma 1 del presente articolo, Lepida S.p.A. - e la ditta aggiudicataria dei lavori per conto di essa - ad adottare le tecniche di scavo a minor impatto, secondo l'ordine di priorità elencato al precedente comma.
3. Le modalità e le prescrizioni tecniche autorizzate per le diverse tipologie di scavo sono riportate nell'Allegato B.

ART. 6

AUTORIZZAZIONI, CONCESSIONI E ONERI DI REALIZZAZIONE

1. Il Comune si impegna, o l'Unione si impegna per i Comuni ad essa aderenti, a:
 - supportare il personale tecnico di Lepida S.p.A nell'effettuazione dei sopralluoghi;
 - coordinare le attività dei propri uffici tecnici/degli uffici tecnici degli enti proprietari e/o degli uffici tecnici dei concessionari e incaricati al rilascio delle autorizzazioni al fine di individuare i percorsi ottimali per l'economizzazione dei costi, il riuso delle strutture esistenti per ridurre l'impatto ambientale della realizzazione dell'opera, individuando infrastrutture esistenti idonee alla posa di tubazioni per la fibra ottica o ad ospitare cavedi;

- condividere tutte le informazioni in possesso dell'Ente anche relative a beni in gestione di società pubbliche e/o concessionarie all'interno del territorio comunale, quali ad esempio la pubblica illuminazione, utili alla posa di tubazioni per la fibra nonché al censimento delle infrastrutture di pubblici servizi;
- a cedere a Lepida S.p.A. i diritti di posa, ispezione, residenza e manutenzione di tubazioni, cavi in fibra ottica, pozzetti, armadietti e di tutto quanto necessario alla realizzazione dell'opera, a titolo non oneroso, per tutta la vita dell'infrastruttura stessa;
- a rilasciare tutti i permessi inerenti alla realizzazione dell'intervento infrastrutturale effettuati da Lepida S.p.A o dall'azienda o dal personale da essa delegata entro e non oltre 60 giorni dalla richiesta, come previsto dalla Direttiva Europea EU/61 o, in ragione della strategicità dell'opera in tempi significativamente più brevi, pena la cancellazione dell'intervento e la relativa eliminazione dell'area dalla graduatoria;
- ad esentare Lepida S.p.A dal pagamento della tassa o concessione di occupazione del suolo pubblico, ai sensi del D.lgs. n. 507/1993 art. 49, lett. a), per le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni e altri Enti Pubblici;
- ad esentare Lepida S.p.A dal pagamento di oneri fidejussori, a qualunque titolo, in particolar modo a garanzia della regolare esecuzione dei lavori, in quanto Lepida S.p.A. (in-house di Regione Emilia-Romagna oltre che dell'Ente firmatario di questa convenzione) opererà tramite affidamento dei lavori secondo i principi del Codice degli appalti pubblici e provvederà a richiedere ogni necessaria garanzia fidejussoria a garanzia della regolare esecuzione dei lavori;
- 2. Lepida S.p.A per contro si impegna ad effettuare la sistemazione di eventuali ripristini delle manomissioni del suolo pubblico non eseguiti a regola d'arte, riscontrati dall'Ente in un arco temporale di un anno dal ripristino definitivo.

ART. 7

ULTERIORI IMPEGNI DI LEPIDA S.P.A.

1. A Lepida S.p.A. spetterà in particolare il compito:
 - a. di sovrintendere alla realizzazione dell'infrastrutturazione di ogni singola area produttiva;

- b. di effettuare la progettazione esecutiva, la direzione lavori, il collaudo, l'affidamento ed il coordinamento della realizzazione delle reti nelle aree selezionate, sia con azioni dirette che indirette tramite operatori presenti sul mercato.
2. Lepida S.p.A. potrà fornire agli operatori di telecomunicazioni (TLC) servizi accessi oppure servizi di fibra spenta, a seconda delle esigenze e della organizzazione del singolo operatore, mediante procedura ad evidenza pubblica, con accesso neutrale da parte di ogni operatore di Telecomunicazioni interessato.
3. Lepida S.p.A. non effettuerà il servizio finale alle Imprese residenti nell'area produttiva oggetto dell'intervento se non in caso di completa assenza di operatori di TLC intenzionati ad effettuare tale servizio, agendo nel rispetto dell'art 15 della L.R. 14/2014 e della propria carta dei servizi.
4. Lepida S.p.A. si impegna a garantire che l'erogazione dei servizi Banda Ultra Larga di base all'Impresa da parte dell'operatore di TLC abbiano un valore economico massimo, e quindi calmierato, a condizione che non vi siano o non intervengano differenti disposizioni AGCOM.
5. Lepida S.p.A. si impegna a garantire la disponibilità della documentazione as-build, periodicamente aggiornata in formato conforme agli standard adottati per il Catasto Federato delle Infrastrutture.
6. Lepida S.p.A. effettuerà sia il monitoraggio che la manutenzione dell'intera infrastruttura realizzata.

ART. 8

PROCEDURA PER I LAVORI DI MANUTENZIONE SULLE INFRASTRUTTURE DI COMUNICAZIONE

1. Per lavori di manutenzione s'intendono tutti i casi di cui ai seguenti punti:

- a. interventi di bonifica senza interruzione del servizio (manutenzione ordinaria);
- b. interventi mirati ai fini del ripristino del servizio (manutenzione straordinaria).
2. Nei casi di manutenzione ordinaria, Lepida S.p.A. comunicherà all'Ente, 30 giorni prima dell'inizio, giorno ed ora di inizio e di fine dei lavori di manutenzione dell'infrastruttura; l'intervento verrà eseguito allo scadere dei 30 giorni (in silenzio assenso), osservando tutto quanto necessario ai fini della tutela del patrimonio, della sicurezza della circolazione e delle modalità dei ripristini.
3. Nei casi di manutenzione straordinaria, Lepida S.p.A. informerà l'Ente via PEC della necessità di intervento e provvederà ad avviare l'intervento in un tempo di due ore, osservando tutto quanto necessario ai fini della tutela del patrimonio, della sicurezza della circolazione e delle modalità dei ripristini.
4. Nel caso di interventi sulla sede stradale a cura dell'Ente, questo, tenuto conto della necessità di assicurare la continuità del servizio gestito da Lepida S.p.A., informerà Lepida S.p.A., che assumerà i necessari provvedimenti (eventualmente a carattere provvisorio) per la messa in sicurezza dell'infrastruttura nel più breve tempo possibile, senza alcun aggravio a carico dell'Ente.
5. Per quanto applicabile e non in contrasto con il Codice della Strada si farà riferimento al Codice delle Comunicazioni Elettroniche, approvato con D.Lgs. 01.08.2003, n. 259 e s.m.i..

ART. 9

DURATA DELLA CONVENZIONE

1. Le modalità di reciproca interazione per la realizzazione della infrastruttura di telecomunicazione da parte di Lepida S.p.A., nonché la tipologia e le modalità di esecuzione delle opere in fase di costruzione, manutenzione, spostamento delle relative infrastrutture, saranno quelle descritte nella Convenzione per un periodo di 6 (sei) anni a partire dalla data di stipula della Convenzione stessa con riferimento alla costruzione della rete.
2. Per la manutenzione e la gestione, i termini decorrono dal termine della prima consegna della infrastrutturazione e si concludono dopo 20 (venti) anni.

3. A meno di rinnovo, da stipularsi entro 30 giorni dalla scadenza come stabilita ai due punti precedenti, allo scadere della Convenzione faranno fede le normali procedure seguite dall'Ente.

ART. 10

DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

1. Il Foro di Bologna sarà competente per dirimere le controversie che eventualmente dovessero insorgere in esecuzione al presente Capitolato e che non si fossero potute definire in via breve ed amichevole tra le parti contraenti.
2. Durante il giudizio e fino alla pronuncia della sentenza, Lepida S.p.A. non può esimersi dal continuare le sue prestazioni contrattuali e deve assicurare la perfetta regolarità dei lavori.
3. E' escluso il deferimento ad arbitri.

ART. 11

CONCESSIONI PREESISTENTI ALLA CONVENZIONE

1. I singoli atti di autorizzazione rilasciati prima della presente Convenzione, saranno assoggettati ai termini e alla durata della presente Convenzione.

ART. 12

REFERENTI

1. L'Ente comunicherà a LepidaSpA i referenti entro e non oltre 30 giorni dalla firma della presente Convenzione.
ART. 13

CLAUSOLA FINALE

1. Per quanto non espressamente previsto dalla Convenzione si applicano le norme vigenti in materia.

ART. 14

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Le parti si impegnano reciprocamente al rispetto delle norme e degli obblighi di cui al D.Lgs 196/2003 e ss.mm. in materia di trattamento e protezione dei dati personali.

Letto, approvato e sottoscritto

per Lepida spa

Firma digitale

Per il Comune/Unione di Comuni

Firma digitale

ALLEGATO A
STUDIO DI FATIBILITÀ TECNICA ELABORATO DA LEPIDASPA

ESEMPIO

POSIZIONE GRADUATORIA	Codice BUL	PARAMETRO X1	NOME AREA	COMUNE	PROV



ALLEGATO B

TIPOLOGIA DI SCAVO E PRESCRIZIONI TECNICHE

Lepida S.p.A. effettuerà sopralluoghi per lo studio del tracciato, propedeutici alle scelte progettuali dell'intervento.

Le modalità tecniche da utilizzare per la posa di nuovi cavidotti per fibre ottiche, laddove non siano utilizzabili infrastrutture già preesistenti, saranno, in ordine di priorità:

1. scavo su sterrato,
2. scavo a cielo chiuso no-dig
3. mintirincea.

La possibilità di utilizzare una delle tre tecniche sopra elencate verrà verificata tratta per tratta nel corso dei sopralluoghi finalizzati anche alla rilevazione di servizi già presenti e della natura del sottosuolo. La trincea tradizionale sarà utilizzata solo ove non sia possibile ricorrere a nessuna delle tre soluzioni.

1. Scavo su sterrato

La tecnica dello scavo su terreno sterrato dovrà precedere la posa di un tritubo in uno scavo di larghezza pari a 40 cm ed alla profondità indicativa di 50 cm (minimo 40 cm dalla quota del piano viabile misurata dalla parte superiore delle condutture) e da definire per casi specifici. Lo scavo sarà riempito con misto cementato dosato con kg. 60/70 di cemento, per ogni metro cubo di impasto, fino alla quota di appoggio del ripristino superficiale di circa 20 cm. che sarà eseguito con materiali aventi le caratteristiche di quelli preesistenti.

2. Scavo a cielo chiuso (no-dig)

L'utilizzo di tecniche di posa "no-dig" per la costruzione di infrastrutture sotterranee mediante perforazioni teleguidate, ove tecnicamente possibile deve sempre essere preferito allo scavo a cielo aperto in quanto è più veloce e ha un minor impatto sulla viabilità. Inoltre la sede stradale non è compromessa dallo scavo a meno delle buche di inizio e fine tratta che saranno ripristinate a regola d'arte.

3. Tecnica della minitrincea

La minitrincea permette la posa di fino a 3 monotubi attraverso l'esecuzione contemporanea o meno di fresatura del manto stradale, posa dei monotubi e riempimento con miscela cementizia.

Viene eseguita una fresatura di larghezza massima pari a 20 cm e fino ad un massimo di 50 cm di profondità.

Lo scavo conterrà monotubi di diametro massimo 50 mm all'interno dei quali saranno inseriti in tempi successivi cavi per telecomunicazioni.

Il riempimento viene realizzato con miscela cementizia al fine di proteggere l'infrastruttura.

La tecnica della minitrincea dovrà essere realizzata di norma fuori dalla carreggiata stradale o sulla striscia bianca di fine carreggiata. Il ripristino della minitrincea dovrà essere realizzato limitatamente alla larghezza dello scavo.

In casi particolari in cui la minitrincea si dovrà realizzare sulla carreggiata stradale, il ripristino dovrà essere esteso fino ad una larghezza di 1,00 metro previa fresatura.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Andrea Orlando, Capo di GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta GPG/2016/692

data 22/04/2016

IN FEDE

Andrea Orlando

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Morena Diazzi, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta GPG/2016/692

data 22/04/2016

IN FEDE

Morena Diazzi

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Valtiero Mazzotti, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta GPG/2016/692

data 22/04/2016

IN FEDE

Valtiero Mazzotti

omissis

L'assessore Segretario: Costi Palma

Il Responsabile del Servizio

Affari della Presidenza